

Civile Sent. Sez. L Num. 6343 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: CINQUE GUGLIELMO

Data pubblicazione: 05/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 27851-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell'Avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti.

2019

130

- ricorrente principale -

contro

ESPOSITO SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, unitamente all'Avvocato GUGLIELMO SAPORITO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in atti.

**- controricorrente principale e- ricorrente
incidentale -**

nonchè contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

-controricorrente principale e incidentale-

e contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA, in persona del legale rapp.te pt.

- intimata -


avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 552/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE
che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l'inammissibilità del
ricorso incidentale;

udito l'Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega
verbale Avvocato LUIGI FIORILLO;

udito l'Avvocato SERGIO TROSA per delega
verbale Avvocato GUGLIELMO SAPORITO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and curves.



Fatti di causa

1. Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 151 del 2013, ha condannato il Ministero dello Sviluppo economico (già Ministero delle Attività produttive e già Ministero delle poste e Telecomunicazioni) e Poste Italiane spa, in solido, a corrispondere ad Esposito Simona, a titolo di ristoro dei danni dalla stessa subiti per non avere potuto lavorare presso l'Amministrazione Postale, quale operatrice UP quarta categoria, dal giugno 1992 al maggio 2004, la somma netta di euro 294.695,17, comprensiva di interessi e rivalutazione fino al 31.12.2008, oltre interessi e rivalutazione dall'1.1.2009.

2. La Corte di appello di Bologna, con la pronuncia n. 137 del 2016, decidendo i gravami proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Poste Italiane spa e da Esposito Simona, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha respinto l'originaria domanda proposta nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico; ha, poi, rigettato sia l'appello principale presentato da Poste Italiane spa sia quello incidentale spiegato da Esposito Simona.

3. In punto di fatto, la pretesa della Esposito era fondata sulle seguenti circostanze: a) di avere partecipato ad un concorso bandito dall'allora Amministrazione PT nel 1991 per la copertura di posti nel profilo professionale di "operator di esercizio UP IV Categoria" e di avere superato le prove selettive; b) di essere stata sottoposta a visita medica a seguito della quale era risultata "non idonea incondizionatamente alle mansioni di operatore di esercizio" e, conseguentemente, dichiarata decaduta dal diritto alla nomina con provvedimento del 24.7.1993; c) di avere promosso ricorso al G.A. definitosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 7297/2003 con la quale era stato annullato il provvedimento di decadenza adottato dall'allora amministrazione PT; d) di essere stata sottoposta a nuova visita medica all'esito della quale era stata assunta da poste Italiane spa con decorrenza 17.5.2004; e) di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal 1992 al 2004.

4. La Corte di appello di Bologna, per quel che interessa in questa sede, ha specificato che, a differenza di quanto eccepito da Poste Italiane



spa, quand'anche si fosse voluto aderire alla tesi circa la decorrenza del termine dell'azione risarcitoria dalla data dell'evento lesivo, comunque il termine di prescrizione doveva ritenersi interrotto per tutta la durata del processo amministrativo; ha, poi, rilevato, conformemente al giudice di prime cure, un difetto di allegazione e prove in ordine al danno non patrimoniale rivendicato dalla Esposito in quanto gli elementi adottati non consentivano di individuare, neanche in via presuntiva, il tipo di danno sofferto e in concreto le specifiche conseguenze pregiudizievoli subite.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato ad un motivo cui hanno resistito con controricorso il Ministero dello Sviluppo Economico ed Esposito Simona che, a sua volta, ha formulato ricorso incidentale cui ha resistito sempre il suddetto Ministero con controricorso.

6. L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con il ricorso principale Poste Italiane spa denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2943 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente la Corte di appello non ha ritenuto che il termine prescrizione, per l'azione risarcitoria, decorreva dall'atto amministrativo illegittimo, in quanto immediatamente produttivo di effetti pregiudizievoli, in conformità all'orientamento espresso dalle SSUU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 500 de 1999; la società censura, inoltre, il richiamo alla questione della pregiudizialità del giudizio amministrativo atteso che si verteva in ipotesi di giurisdizione esclusiva per cui già dal 1992 il giudice amministrativo avrebbe potuto essere investito della domanda risarcitoria contestualmente all'azione di annullamento ovvero in via autonoma purché nel rispetto del termine prescrizione dal'evento.

2. Con il ricorso incidentale Esposito Simona censura la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2043 cc, lamentando che adozione dell'atto illegittimo (diniego di assunzione) era avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione e chiedendo che le fosse riconosciuto un indennizzo anche per una serie di pregiudizi



(lesione dell'immagine e della professionalità, compromissione peggiorativa della capacità di concorrenza nei rapporti sociali ed economici, lesione della vita di relazione per l'intuibile prostrazione per il mancato riconoscimento di una legittima aspettativa, danno alla serenità della vita familiare).

3. Il ricorso principale non è fondato.

4. Giova precisare che le argomentazioni della sentenza di II grado, in ordine alla rilevata infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata nei gradi di merito relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni, si fondano sul dato secondo cui il termine iniziale di prescrizione era quello della data dell'atto lesivo, vale a dire la data del decreto di decadenza dalla nomina (1992) e sulla circostanza per cui, per tutta la durata del giudizio amministrativo, il decorso del termine dovesse ritenersi sospeso.

5. Tali punti sono i soli ad essere stati specificamente impugnati con il ricorso principale perché sia la ricostruzione dell'iter cronologico successivo alla data dell'atto lesivo sia la operatività delle varie cause interruttive (dal 2002 fino alla proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di Parma) non sono state oggetto di censura, così come non è stata oggetto di impugnazione la questione della giurisdizione, nella fattispecie in esame del GO a seguito della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR del 2009.

6. In particolare, il problema di diritto che viene sottoposto in questa sede è quello di valutare se, in una ipotesi di giurisdizione esclusiva, la presentazione dell'azione demolitoria dell'atto amministrativo innanzi al G.A., fosse idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento del danno in relazione alle conseguenze pregiudizievoli patrimoniali derivanti dall'evento lesivo rappresentato dallo stesso atti illegittimo.

7. La risposta, a parere del Collegio, deve essere positiva alla luce dell'orientamento di legittimità cui si intende dare seguito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25572 del 2014; Cass. n. 342 del 2018).

8. Infatti, è stato precisato che la domanda di annullamento proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario



per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte Costituzionale n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudizi ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. Un. n. 9040 del 2008).

9. Con l'azione promossa, pertanto, davanti al giudice amministrativo per la demolizione dell'atto si conservano gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti a quel giudice.

10. Il principio è da ritenere applicabile in ogni ipotesi in cui si sia agito davanti a questo ottenendo l'annullamento dell'atto, ed in seguito si sia adito il giudice ordinario per la soddisfazione dei diritti patrimoniali consequenziali (sentenza citata in motivazione nonché Cass. n. 4874 del 2011, Cass. n. 20640 del 2011).

11. Non rileva, quindi, che il giudice amministrativo avesse all'epoca anche giurisdizione esclusiva in materia (perché in questo caso, secondo il più accreditato insegnamento, erano comunque sottratte alla giurisdizione del G.A. le questioni che attenevano al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illegittimo della P.A. e che rappresentavano una conseguenza ulteriore rispetto all'annullamento del provvedimento), quanto, invece, la circostanza che la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo esprimeva anche la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima e, pertanto, interrompeva per tutta la durata del processo amministrativo il termine dell'azione risarcitoria.

12. In altri termini, la parte, quando agiva nel regime previgente per l'annullamento del provvedimento amministrativo, dava inizio ad un giudizio che manifestava, quantomeno, la volontà di assicurarsi, sulla base della situazione di interesse protetto lesa dal provvedimento, utilità giuridiche rilevanti nella prospettiva, oltre che della tutela in forma specifica della sua

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fl'.



situazione di interesse di una futura condanna al risarcimento del danno per il pregiudizio non potuto evitare.

13. Ne può ipotizzarsi, in tale quadro, una fattispecie di abuso del processo.

14. L'ipotesi di abuso del processo sia ha, infatti, quando vi sia un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell'attore inutilmente aggravante la posizione della controparte, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono improntare il rapporto tra le parti anche nella eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento (Cass. Sez. Un. n. 23726 del 2007; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 19898 del 2018).

15. Nel caso in esame, l'azione demolitoria era finalizzata a risolvere una pregiudiziale situazione di incertezza relativa a diritti o rapporti la quale non era eliminabile senza l'intervento del giudice; l'azione risarcitoria, poi, è stata successivamente avanzata, una volta che la detta situazione di incertezza era stata risolta.

16. Non si verte, pertanto, in una ipotesi di abuso del processo, come sopra delineata in sede di legittimità, atteso che la possibilità di formulare, in via originariamente alternativa, una domanda sull'*an debeat* ed una successiva sul *quantum* è pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento.

17. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile.

18. La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, relativamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato, per l'assoluto difetto di allegazione e prove in quanto gli elementi addotti dalla lavoratrice non consentivano di individuare, neanche in via presuntiva, il tipo di danno sofferto e, in concreto, le specifiche conseguenze pregiudizievoli subite.

19. Con il motivo di censura l'Esposito si è limitata a ribadire la richiesta di un indennizzo per una serie di pregiudizi (lesioni dell'immagine e della professionalità, compromissione peggiorativa della capacità di concorrenza nei rapporti sociali ed economici, lesione della vita di relazione per l'intuibile prostrazione per il mancato riconoscimento di una legittima aspettativa,



danno alla serenità familiare) sulla base di una valutazione astratta, senza essere ancorata a nessun concreto danno asseritamente patito tale da rendere le conclusioni dei giudici di merito non corrette.

20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere rigettato mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

21. Le spese del presente giudizio di legittimità, stante la soccombenza reciproca e la particolarità della vicenda disciplinata da diversi regimi processuali in tema di giurisdizione, vanno compensate tra le parti costituite; nulla va disposto per quelle relative alla intimata che non ha svolto attività difensiva.

22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2019